

(N. 1959)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1951

Disposizioni concernenti il personale della Amministrazione dello Stato
in servizio di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con l'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è stato disposto che il personale dell'Amministrazione dello Stato, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, possa ottenere, a sua domanda:

1° *comma*) il collocamento nei ruoli speciali transitori con l'attribuzione di un'anzianità di quattro anni al 1° maggio 1948, utile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, oppure, a scelta;

2° *comma*) l'ammissione, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni della categoria di appartenenza, ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici di gruppo A, B, C, e del personale subalterno;

6° *comma*) se successivamente alla data del 23 marzo 1939 i summenzionati dipendenti abbiano ottenuto la nomina in ruolo, l'attribuzione di una anzianità di ruolo di cinque, sette, nove anni al 1° maggio 1948, utile rispettivamente ai fini delle promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C.

Tali disposizioni sono state evidentemente

ispirate dal concetto di eliminare una grave disparità di trattamento che era stata fatta dal regime fascista a danno del restante personale non di ruolo, allorchè vennero sistemati in ruolo, in base alla legge 29 maggio 1939, n. 782; gli avventizi in possesso della qualifica di «squadrista».

Senonchè, lo stesso regime, a suo tempo, a integrazione di quella predetta n. 772, emanò altra legge in data 12 febbraio 1942, n. 196, per la quale il personale di ruolo «squadrista», in servizio precedentemente alla data del 23 marzo 1939, potè ottenere la nomina a gruppo superiore, purchè in possesso del relativo titolo di studio, determinando così altra sperequazione gravissima nei confronti del personale di ruolo non squadrista, pure in possesso di titoli di studio superiori e avente pari anzianità di servizio.

La citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ha riconosciuto ora il giusto diritto del personale avventizio, venendo a sanare la posizione creatasi nel 1939 con la sistemazione in pianta stabile degli squadristi avventizi, ma ha tralasciato di prendere in esame, aggravandola anzi, la posizione di quegli impiegati che già

in ruolo nel 1939, videro passare a gruppo superiore i colleghi squadristi e che ora rimangono nello stesso gruppo, pur essendo provvisti di un titolo di studio di grado superiore, mentre i loro colleghi non di ruolo « trentanovisti », hanno diritto alla ammissione in ruolo nel gruppo cui dà adito il titolo di studio da loro posseduto.

Ad esempio: un impiegato di gruppo *C*, in servizio di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939 e in possesso di titolo di studio di scuola media superiore, (valido per la nomina nel gruppo *B*), se non ha vinto un concorso, rimane sempre di ruolo di gruppo *C*, mentre:

1° gli impiegati avventizi in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, passarono nel ruolo di gruppo *B* nel 1939, se squadristi, e se non squadristi ottengono ora tale passaggio in base alla legge 5 giugno 1951, n. 376;

2° gli impiegati di ruolo di gruppo *C*, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, ottennero, se squadristi, il passaggio al gruppo *B* nel 1942, in base alla legge 12 febbraio 1942, n. 196, mentre la citata legge n. 376 non prevede tale passaggio per gli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 che, pur essendo in possesso di titolo di studio superiore, non ottennero il passaggio al gruppo superiore perchè non squadristi.

Inoltre, occorre tenere nel debito conto il seguente esempio: un impiegato che alla data del 23 marzo 1939 era in servizio non di ruolo con la qualifica, per ipotesi, di terza categoria e successivamente, conseguito il prescritto titolo di studio, abbia vinto un concorso di gruppo *A*, potrà entro l'anno essere promosso, a seguito di scrutinio del Consiglio di amministrazione, al grado 8°, mentre un impiegato che alla data medesima prestava servizio di ruolo, per esempio, nel gruppo *B* ed abbia poi parimenti vinto un concorso di gruppo *A*, non godendo dell'attribuzione di anzianità prevista dall'articolo 13, 6° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, si vedrà largamente superato nella carriera dall'altro, forse un tempo alle sue dirette dipendenze.

Ora, non può disconoscersi che gli impiegati di ruolo, avendo sostenuto e vinto un regolare concorso e dato prova di diuturna dedizione

ed integra coscienza, offrano all'Amministrazione una maggiore garanzia che non, in genere, gli impiegati avventizi, assunti su domanda, i quali, in base alla semplice anzianità, vengono, *ipso iure*, a trovarsi in posizione di completo vantaggio nei riguardi del personale di ruolo che ha una stessa anzianità, un identico titolo di studio, ed un uguale lodevole servizio con mansioni superiori; il che si risolve in una iniquità che non può non recare grave turbamento al normale andamento dei servizi.

Infatti, ove il personale in servizio di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939 (fornito di titolo di studio superiore), anzichè aver vinto un concorso per esami per il posto in ruolo, avesse rivestito la qualità di avventizio, oggi sarebbe inquadrato nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni disimpegnate, ed in conseguenza potrebbe ottenere la immissione ai gradi iniziali dei vari ruoli organici.

Si rende perciò necessario ed urgente, in considerazione che con la legge n. 376 si è voluto eliminare la ingiustizia perpetrata nei confronti del personale avventizio che alla data del 1939 non venne sistemato in ruolo perchè non squadrista e che, come riconosciuto ed affermato dai parlamentari delle due Commissioni permanenti in sede di esame della legge citata alla Camera ed al Senato, nella stessa, dato il suo oggetto particolare, non potevano trovare posto opportune norme concernenti il personale di ruolo, provvedere ora, con un provvedimento legislativo, ad eliminare non solo la sperequazione creatasi tra il personale di ruolo squadrista in possesso del titolo di studio superiore, che ai sensi della legge 12 febbraio 1942, n. 196 venne sistemato in ruolo nel gruppo superiore e quello pure di ruolo, che tale agevolazione non ottenne in quanto non squadrista, pur possedendo tutti gli altri requisiti, ma anche la disparità di trattamento che si ha, ai sensi della legge 5 giugno 1951, n. 376, tra il personale che nel 1939 era in servizio non di ruolo e quello che invece prestava servizio di ruolo.

Occorre pertanto che le norme contenute nell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, vengano opportunamente integrate. Si è all'uopo predisposto l'unito schema di provvedimento che è inteso a consentire al

personale di ruolo alla data del 23 marzo 1939, in possesso fin dal 30 aprile 1948 di titolo di studio superiore, nonchè del disimpegno delle funzioni superiori per un biennio, di ottenere il passaggio ai gruppi superiori cui dà accesso il titolo di studio posseduto. Inoltre tale disegno di legge prevede che il personale anzidetto che abbia, successivamente al 23 marzo 1939, ottenuto la nomina a gruppo superiore, possa essere promosso, entro il 31 dicembre 1951, per scrutinio anzichè per esame, ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, 10° del personale di gruppo *C* dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile nonchè degli ufficiali idraulici, e 11° degli altri ruoli di gruppo *C*.

In considerazione, altresì, che le norme sui ruoli transitori hanno concesso altre agevolazioni al personale non di ruolo, come, ad esempio, la decorrenza dal 1° maggio 1948 (se in quella epoca in possesso dei requisiti per il passaggio nei ruoli transitori) dell'anzianità utile per l'ammissione agli esami per la promozione ai gradi anzidetti, purchè inquadrati in ruolo successivamente a tale data, con l'articolo 5 si stabilisce che il personale in servizio di ruolo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che sia successivamente passato al gruppo superiore, possa avere riconosciuta per intero l'anzianità di ruolo maturata nel gruppo inferiore dal 1° maggio 1948, e per due terzi, con un massimo di quattro anni, l'anzianità maturata precedentemente alla predetta data.

Si fa da ultimo presente che la norma dell'articolo 6 è intesa ad estendere, in via generale, al personale di ruolo i benefici sia economici che di carriera previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376, per il personale non di ruolo, purchè, beninteso, ricorrano la stessa anzianità di servizio ed ogni altro requisito.

Con l'occasione, si è ritenuto, altresì, necessario stabilire che i posti in soprannumero

previsti per i gradi 8°, 9°, 10° e 11°, rispettivamente dei gruppi *A*, *B* e *C* dall'articolo 13, 1° e 6° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e dall'articolo 4 del provvedimento proposto, vengano riassorbiti nelle promozioni ai gradi 6° di gruppo *A*, 7° di gruppo *B* e 9° di gruppo *C*, anzichè ai gradi 7°, 8°, 9° e 10°, rispettivamente degli stessi gruppi allo scopo di evitare che dalle agevolazioni concesse al personale di cui ai citati articoli ne rimangano gravemente danneggiati gli impiegati di ruolo, che di tali agevolazioni non godono, nominati, a seguito di regolari concorsi, precedentemente all'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Dilazionate in tal modo, nel tempo, le ripercussioni dannose, esse potranno essere sensibilmente attenuate, mentre il maggiore onere che ne deriverà all'Erario, può presumersi, senza tema di errare, di lievi entità. Comunque, se lo Stato intende riparare ad una ingiustizia perpetrata, a suo tempo, a carico di determinate categorie, è necessario che tale azione equilibratrice non si risolva in una nuova e più grave ingiustizia per altre categorie che nulla hanno a che vedere con le prime.

Infine, nel 1° comma dell'articolo 4 si è inteso dare un'interpretazione autentica del comma 6° dell'articolo 13 della legge n. 376, nel senso che sia pacifico che le promozioni ai gradi 8°, 9°, 10° e 11° rispettivamente nei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* del personale di cui allo stesso comma, possano aver luogo per scrutinio, anzichè per esame. Ciò si rende necessario perchè da parte delle Amministrazioni interessate è sorto qualche fondato dubbio sulla interpretazione in tal senso del predetto 6° comma.

Il provvedimento proposto, che viene, nei limiti del possibile, ad eliminare almeno le più gravi ingiustizie nei riguardi di alcune categorie del dipendente personale, riveste carattere di assoluta urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato in servizio di ruolo al 23 marzo 1939 possono ottenere, ove lo chiedano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio a gruppo superiore nei ruoli dell'Amministrazione alla quale appartengono, purchè abbiano conseguito il prescritto titolo di studio entro il 30 aprile 1948, abbiano esercitato le relative mansioni per almeno un biennio durante il periodo tra il 23 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 e siano riconosciuti meritevoli del passaggio dal competente Consiglio di amministrazione.

Per il passaggio in ruolo di gruppo *C* si prescinde dal requisito del possesso del titolo di studio.

Art. 2.

Gli impiegati indicati nel precedente articolo 1, riconosciuti meritevoli del passaggio a gruppo superiore, sono compresi in graduatoria di merito, sulla base dell'anzianità di ruolo e dei titoli di servizio, e sono nominati al grado iniziale del ruolo al quale sono assegnati; per i ruoli di gruppo *C* la nomina è effettuata al grado 12°.

Nel caso di indisponibilità di posti, la nomina è effettuata in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze successive.

L'impiegato che chiede il passaggio a gruppo superiore, qualora sia fornito di titolo di studio diverso da quello specificamente richiesto per l'appartenenza all'Amministrazione presso la quale presta servizio di ruolo, ha diritto di chiedere il passaggio nei ruoli organici di altra Amministrazione i cui ordinamenti consentono quel titolo. In tal caso la domanda è trasmessa all'Amministrazione, nei cui ruoli l'impiegato intende passare, a cura dell'Amministrazione alla quale il richiedente appartiene.

Gli ammessi al passaggio di gruppo, quale che sia la decorrenza della nomina, precedono nei ruoli gli impiegati sistemati ai sensi dell'articolo 13, comma 3°, della legge 5 giugno 1951, n. 376, la cui nomina, effettuata o da

effettuare, si intende disposta con riserva di anzianità.

Ai fini dell'ammissione agli esami di promozione preveduti dalle disposizioni vigenti, l'anzianità maturata nel gruppo di provenienza è valida nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti sulla valutazione dei servizi prestati in altri ruoli.

Art. 3.

Gli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939, i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore, possono essere promossi, a seguito di scrutinio anzichè per esami, entro il 31 dicembre 1951 al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B*, 10° del personale di gruppo *C* dei disegnatori e degli assistenti del Genio civile, nonchè degli ufficiali idraulici, e 11° degli altri ruoli di gruppo *C*, prendendo posto in soprannumero insieme con gli impiegati promossi o da promuovere, sempre per scrutinio, in applicazione dell'articolo 13, 6° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione del 1° comma del presente articolo e dell'articolo 13, 1° e 6° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado 6° di gruppo *A*, 7° di gruppo *B* e 9° di gruppo *C*, o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati promossi in soprannumero.

Le promozioni in soprannumero al grado 7° di gruppo *A*, 8° di gruppo *B* e 10° di gruppo *C* potranno essere effettuate, in conformità delle vigenti disposizioni, in numero pari ai posti che si renderanno vacanti in organico, i quali dovranno essere conferiti, per promozione, al personale di ruolo che non abbia beneficiato delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 13, 1° e 6° comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* saranno tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati in soprannumero per effetto della applicazione dei precedenti commi.

Art. 4.

Ai fini dell'ammissione agli esami di promozione, preveduti dalle disposizioni vigenti; degli impiegati in servizio di ruolo da data

anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, i quali, in seguito a concorso, abbiano ottenuto, prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, la nomina a gruppo superiore, l'anzianità di servizio maturata dal 1° maggio 1948 nel gruppo inferiore è valida per intero, purchè il predetto personale abbia svolte le mansioni del gruppo superiore con il possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 5.

A parità di anzianità di servizio e di ogni altro requisito, ai dipendenti in servizio di ruolo anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, spetta, in ogni caso, a tutti gli effetti, un trattamento non meno favorevole di quello attribuito al personale in servizio non di ruolo dal decreto

legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e dalla legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni della presente legge ai regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.